

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO
ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL
COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO IN SENO AL SAI - SIPROIMI (EX SPRAR) A
FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PER N. 12 POSTI.**

PROGETTO 350 - PR - 4.

CUP: F51H26000040006

CIG: BC87F94D23

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	9
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI GENERALI	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	24
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372	

DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	25
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO	26
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	27
16. <i>OFFERTA TECNICA</i>	29
17. <i>OFFERTA ECONOMICA</i>	30
18. <i>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i>	30
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	31
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	33
18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	33
19. <i>COMMISSIONE GIUDICATRICE</i>	34
20. <i>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</i>	34
21. <i>VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i>	35
22. <i>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE</i>	36
23. <i>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	36
24. <i>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</i>	37
25. <i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	39
26. <i>CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	39
27. <i>ACCESSO AGLI ATTI</i>	39
28. <i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	40
29. <i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	40
30. <i>DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO</i>	41

PREMESSE

Il Comune di San Chirico Raparo (PZ) non dispone della qualificazione necessaria a procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di servizi d'importo superiore a 140.000 euro.

Per effetto di ciò, in data 25/06/2026, il Comune di Matera ed il Comune di San Chirico Raparo hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 62, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.m.ii., in forza della quale quest'ultimo ha delegato al primo – soggetto qualificato (Livelli L1 – SF1) ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 – per le attività connesse alla pubblicazione e alla gestione di procedure di gara per l'affidamento di servizi di importo superiore a 140.000,00 euro.

Ciò premesso, con **Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile n. 301 del 25/06/2026**, il Comune di San Chirico Raparo ha stabilito:

- di avviare la procedura telematica aperta per l'individuazione di un soggetto attuatore per l'affidamento servizio di accoglienza presso il comune di San Chirico Raparo in seno al SAI - SIPROIMI (EX SPRAR) a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) per n. 12 posti. PROGETTO 350 - PR - 4;
- di dare mandato al Servizio Gare e Appalti del Comune di Matera di procedere all'espletamento dell'endoprocedura di gara e relativa indizione, secondo le indicazioni stabilite nella documentazione tecnico-amministrativa.

Con Determinazione Dirigenziale RCG n. 2255/2026 del 27/07/2026, il Comune di Matera ha stabilito di approvare la documentazione di gara e di indire la presente procedura.

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. N. 36/2023 (di seguito, "Codice"), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite Piattaforma di e-procurement certificata ai sensi delle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023), accessibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it>, in osservanza delle regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice dei Contratti") con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai sensi dell'art. 108, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, si procederà all'aggiudicazione dell'appalto tenendo conto unicamente del punteggio attribuito all'offerta tecnica in quanto il costo del servizio deve intendersi fisso, onnicomprensivo e remunerativo di qualunque onere.

La durata del procedimento è individuata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'All. I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, in massimi mesi 9, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai successivi commi 4 e 5.

Al presente appalto si applicano:

- i principi stabiliti dall'art. 128 del Codice in quanto il servizio di che trattasi rientra nell'ambito dei "servizi alla persona";
- la Legge Regionale n. 4 del 14-02-2007 recante "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale";
- le Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), allegate dal **Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019.**

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Matera, in qualità di stazione appaltante qualificata che agisce su delega del Comune di San Chirico Raparo, e fornisce indicazioni in merito ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e

alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in questione. Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 108, comma 10, del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L'Amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, a qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata del Comune, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti dell'Amministrazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Il luogo di svolgimento del SERVIZIO è San Chirico Raparo [codice NUTS ITF51].

La procedura è contrassegnata dal seguente codice CIG: BC87F94D23.

La Stazione Appaltante delegante è il Comune di San Chirico Raparo.

La Stazione Appaltante delegata è il Comune di Matera.

Il **Responsabile Unico del Progetto** della stazione appaltante delegante è il Dott. Vincenzo Cirigliano.

Il **RUP della Stazione appaltante delegata**, ai sensi dell'articolo 15, comma 9 e 62 comma 13 del Codice è il Dott. Silvio Andrea Salerno.

CPV: 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio;

CUP: F51H24000110006;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente nonché resa nota tramite pubblicazione di un avviso sulla pagina web dedicata alla procedura di gara <https://gare.comune.matera.it/N/G01575>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole di utilizzo della piattaforma telematica.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale

(decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

La registrazione dell'operatore economico al Portale del Comune di Matera, raggiungibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it> è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di cui trattasi.

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della “Guida per la registrazione al Portale” e della “Guida per la presentazione di un'offerta”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le “Regole di utilizzo della piattaforma telematica”.

L'operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, potrà richiedere assistenza, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza Tecnica”.

Per la corretta presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e/o per la segnalazione di mancato funzionamento/malfunzionamento del Portale web, laddove necessario, l'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella “Guida alla registrazione al Portale”, individua la presente procedura attraverso la voce “Bandi di gara”, nell'Area personale.

L'accesso alla Piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di

identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- disciplinare di gara;
- capitolato speciale e prestazionale;
- P.E.F. – Piano Economico Finanziario;
- relazione tecnica illustrativa
- DUVRI;
- Elenco del personale in servizio;
- schema domanda di partecipazione;
- schema offerta economica;
- m-DGUE;
- patto di integrità;
- protocollo di intesa per la legalità;
- schema di contratto;
- informativa trattamento dati personali;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché al seguente link che rimanda alla piattaforma telematica di e-procurement dell’Ente: <https://gare.comune.matera.it/N/G01575>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, da inoltrare esclusivamente a mezzo della citata Piattaforma telematica, entro le ore 10:00 del giorno 26/08/2026.

L’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso al Portale, secondo le modalità specificate nella Guida per la registrazione al Portale, individua la presente procedura attraverso la voce “Richieste di offerta”, nell’Area personale. Nella relativa sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l’operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione”, inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione.

Al fine della corretta trasmissione del quesito, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione di FAQ in forma anonima sulla piattaforma di e-Procurement della stazione appaltante, disponibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it/N/G01575>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente l'Area della Piattaforma dedicata alla procedura di che trattasi, raggiungibile al sopra indicato link. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la citata Piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione **“Comunicazioni riservate al concorrente”**.

In tale sezione, l'operatore economico, attraverso la funzione **“Invia una nuova comunicazione”**, inserisce la comunicazione, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione, che, immediatamente protocollata, viene presa in carico dalla Stazione appaltante. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

È onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'art. 22; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 indicato dall'operatore economico in fase di Registrazione al Portale o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. L'operatore economico elegge, tramite sottoscrizione delle Regole di Utilizzo del sistema, domicilio digitale speciale anche presso la stessa

Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza presso il Comune di San Chirico Raparo in seno al SAI- SIPROIMI (EX SPRAR) a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) per n. 12 posti – Progetto 350 – PR - 4.

Per la puntuale descrizione delle prestazioni oggetto del servizio si rimanda agli elaborati tecnici in allegato e, in particolare, al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad Euro **939.576,97**, oltre Iva come per legge.

Tale importo deve intendersi così suddiviso:

importo a base d'asta: **Euro 939.576,97**;

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: **Euro 0,00**.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto è il seguente.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione del servizio di accoglienza presso il Comune di San Chirico Raparo in seno al SAI SIPROIMI (EX SPRAR) a favore di minori stranieri non accompagnati per n. 12 posti	85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio	87.90.00 /Altre strutture di assistenza sociale residenziale	P	€ 939.576,97
A) Importo a base di gara					€ 939.576,97
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					0,00
A) + B) Importo complessivo					€ 939.576,97

L'importo complessivo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi Euro 572.500,00.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **CCNL Cooperative Sociali (contrassegnato dal codice CNEL T151)**.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Per i dettagli, si rimanda all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)''

3.1 DURATA

All'interno degli elaborati tecnici è stata individuata una durata massima stimata del servizio pari a n. 30 mesi decorrenti dalla data presunta di avvio del 01/07/2026, sino al 31/12/2028.

La durata di n. 30 mesi rappresenta una stima presuntiva in quanto il servizio sarà avviato all'esito della procedura di gara in oggetto e si concluderà, a prescindere dalla data di avvio, il 31/12/2028, salvo proroga tecnica da disporsi, eventualmente, in presenza delle circostanze eccezionali di cui all'art. 120, comma 11, del Codice.

3.2 REVISIONE PREZZI

Con riferimento alla disciplina della revisione dei prezzi, si rimanda all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici:

Tipologia di indicatore ISTAT	Descrizione indicatore ISTAT	Incidenza percentuale
IR (Indice retribuzioni contrattuali orarie medie)	IR 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale	60%
Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)	00ST indice generale senza tabacchi	40%

Resta inteso che, essendo il progetto oggetto di erogazione di contributo da parte del Ministero, le modifiche di cui sopra potranno essere accordate unicamente in caso di incremento del contributo effettivamente erogato. Di conseguenza i costi potranno variare in aumento unicamente qualora il contributo erogato sia incrementato. Qualora, al ricorrere delle circostanze sopra descritte, dovesse essere riconosciuta una revisione dei prezzi, le variazioni si applicano anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice, entro i limiti indicati dalla norma, qualora le variazioni non siano considerate sostanziali e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Al ricorrere delle circostanze eccezionali individuate dall'art. 120, comma 11, del Codice, l'A.C. potrà, qualora ritenuto, se confermato il contributo ministeriale, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune stesso di esercitare una opzione di proroga, proseguire il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o eventualmente più favorevoli per il Comune.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per

quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 7 giorni, dimostrare come la circostanza non abbia influito sulla gara, né sia idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una

procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un

partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Intesa per la Legalità siglato tra Comune di Matera e Prefettura di Matera, nonché il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge Regionale n. 4 del 14/02/2007, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sottosezione A. In caso di organismi analoghi

alle cooperative sociali, operanti nel settore socio assistenziale, aventi sede negli altri Stati UE, l'operatore dovrà produrre attestazione equivalente all'iscrizione all'Albo di cui al periodo precedente. In caso di consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art. 8 della L. n. 381/91, iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo Regionale nella regione di appartenenza o attestazione equivalente del paese UE di provenienza.

Le verifiche sul possesso del requisito di cui alla lettera b) vengono condotte d'ufficio dalla stazione appaltante tramite consultazione degli elenchi delle cooperative sociali di tipo A.

(o, in alternativa)

Nel caso in cui il concorrente sia un'impresa sociale diversa da una cooperativa sociale: **atto costitutivo e statuto da cui si evinca il carattere sociale dell'impresa**, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/2017.

L'operatore economico inserisce nel FVOE la documentazione atta a comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera c).

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara pari ad almeno € 1.000.000,00, Iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

In ottemperanza di quanto richiesto dall'art. 10 dell'Allegato A al DECRETO 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno (GU n.284 del 4-12-2019), recante "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)", gli enti attuatori devono possedere un'**esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate.**

La comprova di tali requisiti è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui

all'articolo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'articolo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

I requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'articolo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito di idoneità professionale di cui di cui all'articolo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

L'art. 128 ("Servizi alla persona") del d.lgs. n. 36 del 2023, nell'indicare le norme del codice dei contratti pubblici applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l'art. 104 sull'avvalimento.

Non è pertanto prevista la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento¹.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale, è vietato subappaltare il servizio assunto, come peraltro previsto all'art. 24, comma 4 delle Linee Guida per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016.

Il subappalto è consentito limitatamente alle attività di mediazione linguistico culturale e alfabetizzazione. In caso di inosservanza del divieto di subappalto del servizio, la pena è l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'articolo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato dall'articolo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato 1 al Capitolato e contiene il numero degli addetti con indicazione di lavoratori, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa

¹ Come confermato da Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 12/12/2025, n. 1564 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 novembre 2025 n. 1901.

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia è pari al 2% del valore dell'appalto: € 18.791,54.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione da rendere nei confronti dell'Amministrazione delegante:

Comune di San Chirico Raparo (PZ)

Piazza Roma, 1 – 85030

Codice fiscale: 81000430769

Partita IVA: 00201690765

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune di Matera. Coordinate: IBAN: IT25Y0100004306TU0000022206 – Tesoreria Comune di San Chirico Raparo c/o Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia - Società Cooperativa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri

necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale

riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20%, in caso di possesso di una delle certificazioni ricomprese nell'Allegato II.13 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Il possesso di più di una delle certificazioni indicate nel sopra menzionato Allegato II.13 non dà luogo a riduzioni tra loro cumulative ma ad un'unica riduzione pari al 20%. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla *Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2026 recante: "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025"* (pubblicata al seguente link: *Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 - www.anticorruzione.it*) per l'importo di **Euro 90,00 (novanta/00)**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Come indicato nelle FAQ pubblicate dall'ANAC, consultabili al link <https://www.anticorruzione.it/en/-/contributi-in-sede-di-gara>, il versamento della contribuzione deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle "Istruzioni operative" in vigore, pubblicate sul sito dell'Autorità. Qualora l'OE che partecipa alla procedura di scelta del contraente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la SA, ai fini dell'ammissione del concorrente, deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con la modalità prevista.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle ore 10.30 del giorno 02/09/2026, a pena di irricevibilità.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e dovrà pervenire in forma telematica, con le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara, attraverso la piattaforma di E-procurement della stazione appaltante raggiungibile all'indirizzo internet: <https://gare.comune.matera.it>.

Le dichiarazioni sostitutive inserite in offerta si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta tecnica", "Busta Economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale da parte del Portale di e-procurement.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

N.B. Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente

all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di marca temporale, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help Desk operatori economici".

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, durante gli orari di ufficio. In concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, i servizi sono assicurati sino a 48 ore prima; diversamente, non può essere garantita la risoluzione in tempo utile di quanto segnalato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

I concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto, devono definire, all'interno della scheda della gara di riferimento, la relativa forma di partecipazione.

L'offerta si compone della seguente documentazione:

Busta telematica "A" contenente la **Documentazione Amministrativa**, come indicato nell'articolo 15) del presente disciplinare di gara;

busta telematica "B" contenente l'**Offerta Tecnica**, come indicato nell'articolo 16) del presente disciplinare di gara;

busta telematica "C" contenente l'Offerta Economica, come indicato nell'articolo 17) del presente disciplinare di gara (dal momento che trattasi di gara a prezzo fisso, all'interno del modello di offerta economica allegato agli atti di gara dovranno essere specificati unicamente i costi ex art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.).

Tutta la documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica), che costituirà l'offerta, dovrà essere firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

N.B. La sottoscrizione con firma digitale di qualsivoglia allegato esime il concorrente dall'obbligo di produrre il documento di identità del firmatario.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e la Piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la suddetta

Piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa "A", si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa inoltre che con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria (ove la lex specialis ammetta il ricorso all'avvalimento), della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono

preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell'articolo 13;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento (ove la lex specialis ammetta il ricorso all'istituto dell'avvalimento);
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. m-DGUE response in formato xml;
3. m-DGUE response formato pdf;
4. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno del fideiussore;
5. attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC;
6. documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 15.4;
7. Protocollo di Intesa per la Legalità;
8. Patto di Integrità;
9. Informativa privacy;
10. nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i all'articolo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.
11. (in caso di azienda con oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; o, in aggiunta, nel caso in cui l'operatore economico non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

N.B. In presenza di firma digitale il concorrente non è tenuto a produrre il documento di identità del firmatario.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato ai documenti di gara.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Restano salvi i casi di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Modalità di compilazione del M-DGUE

Il concorrente compila il DGUE elettronico, nel formato M-DGUE – disponibile nella sezione “Documenti richiesti ai concorrenti” – compilato secondo le istruzioni contenute nella “Guida alla compilazione M-DGUE” messa a disposizione dei partecipanti.

Il concorrente consegna il DGUE in formato elettronico compilato e sottoscritto digitalmente dal soggetto che rende l'offerta.

La compilazione del DGUE è effettuata osservando le seguenti disposizioni:

- l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo M-DGUE;
- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio M-DGUE anche un M-DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i; ciascun M-DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;
- se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee ed i consorzi tra imprese, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un M-DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale, in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate all'articolo 13 del presente Disciplinare, a pena di inammissibilità.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;

L'offerta è firmata secondo le medesime modalità previste al precedente articolo 15.1 e deve contenere una relazione esplicativa che illustri i contenuti dell'offerta tecnica in relazione ai criteri riportati nella tabella di cui al successivo articolo 18.1.

Per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte il " Progetto del servizio accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati SAI SIPROIMI " dovrà consistere in un elaborato sviluppato in un numero massimo di 30 facciate foglio formato A4, che sia trascritto utilizzando carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola, in lingua italiana. Eventuali diagrammi, schemi, tabelle, organigrammi ed immagini che esplicitano i singoli elementi e sub-elementi dell'elaborato progettuale non sono inclusi nel predetto numero di fogli.

Si precisa che il contenuto delle pagine della relazione esplicativa, successive al limite massimo sopra indicato, non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Le copie conformi di eventuali certificati posseduti dagli operatori economici devono essere necessariamente allegate alla relazione tecnica e **non concorrono** al raggiungimento del suo limite dimensionale di 30 facciate foglio formato A4 (in altri termini, dal conteggio delle 30 facciate sono escluse le copie dei certificati).

Il "Progetto del servizio accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati SAI SIPROIMI" deve essere articolato secondo l'ordine dei criteri di attribuzione dei punteggi di cui alla tabella che segue all'art. 18.1, e deve fornire tutti gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di Gara.

Per ogni sub-elemento di valutazione verrà assegnato un sub-punteggio entro il limite massimo prestabilito tenendo in considerazione la capacità di approfondimento dei temi trattati, il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le soluzioni adottate, la rispondenza agli obiettivi e finalità che

contraddistinguono il servizio.

B) Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'articolo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un **progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Per la redazione del progetto di assorbimento, non sono previsti limiti dimensionali e specificazioni di stile e dimensione dei caratteri e interlinea.

C) L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

N.B. In presenza di firma digitale il concorrente non è tenuto a produrre il documento di identità del firmatario.

17. OFFERTA ECONOMICA

Come chiarito in premessa, ai sensi dell'art. 108, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara sarà aggiudicata tenendo conto del punteggio attribuito alla sola offerta tecnica in quanto il costo del servizio deve intendersi fisso ed onnicomprensivo e remunerativo di qualunque onere.

Ad ogni modo, resta fermo l'obbligo ex art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., di indicare separatamente, nel modello di offerta economica allegato alla documentazione di gara, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza.

Come chiarito da ANAC nella Relazione Illustrativa del "*Bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13/01/2026*", anche nelle gare a prezzo fisso la stazione appaltante deve poter conoscere quanto l'operatore economico intenda corrispondere alla manodopera impiegata nell'appalto per poter sottoporre a verifica l'offerta che indichi costi inferiori a quelli indicati nel bando. Non può infatti essere escluso che l'operatore economico, pur in presenza di una offerta economica complessivamente non ribassata, abbia l'intenzione di imputare ad altre voci di spesa (materiali, spese generali ecc.) o all'utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre, conseguentemente, quanto riservato alla manodopera (l'Anac si è già pronunciata in questo senso nel parere di precontenzioso approvato con Delibera n. 318 del 30 luglio 2025).

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative ai costi della manodopera ribassati e agli oneri della sicurezza. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Al fine del corretto inserimento dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

N.B. In presenza di firma digitale il concorrente non è tenuto a produrre il documento di identità del firmatario.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Conformemente alla previsione normativa di cui all'art. 108, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara sarà aggiudicata tenendo conto del punteggio attribuito alla sola offerta tecnica in quanto il costo del servizio deve intendersi fisso ed onnicomprensivo e remunerativo di qualunque onere.

Detto costo complessivo è da intendersi comprensivo di oneri retributivi, previdenziali e assicurativi, e di ogni altro onere, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, nonché di eventuali oneri strumentali occorrenti per l'espletamento del servizio e di quant'altro previsto dal contratto di appalto.

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	100/100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica verrà valutata in base ai criteri, sub-criteri indicati nella seguente Tabella con l'attribuzione dei relativi punteggi. A tal proposito si precisa che la Relazione tecnica deve sviluppare chiaramente gli elementi e sub-elementi ivi indicati.

Nella colonna "Tipologia criterio", si identificano con la lettera "D" i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Mentre, sono identificati con la lettera "T" i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	SUB PESO	Tipologia criterio: D=Discrezionale T=Tabellare
A) Qualità della proposta progettuale (peso max = 32/100)	A.1	Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale in relazione agli obiettivi del capitolato.	Max punti 6	D
	A.2	Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio e contestualizzazione delle attività e servizi Siproimi nel sistema di welfare locale.	Max punti 5	D
	A.3	Modalità di promozione/partecipazione a una rete a livello locale attraverso la rappresentazione delle risorse del territorio	Max punti 4	D
	A.4	Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato rispetto ai servizi offerti.	Max punti 8	D
	A.5	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di accoglienza materiale rispetto ai servizi offerti.	Max punti 3	D
	A.6	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di inserimento socio economico - abitativo rispetto al corrispettivo contrattuale.	Max punti 6	D
B) Servizi ed attività di accoglienza integrata (Peso max = Punti 46/100)	B.1	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di accoglienza materiale (art. 34, comma 2, lett. a) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).	Max punti 6	D
	B.2	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di mediazione linguistico culturale e insegnamento della lingua italiana (art. 34, comma 2, lett. b) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).	Max punti 5	D
	B.3	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di orientamento e accesso ai servizi del territorio (art. 34, comma 2, lett. c) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).	Max punti 5	D
	B.4	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di formazione e	Max punti 5	D

		riqualificazione professionale (art. 34, comma 2, lett. e) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).		
	B.5	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di inserimento scolastico (per minori in obbligo scolastico) nonché in tema di orientamento, formazione e accompagnamento all'inserimento lavorativo (art. 34, comma 2, lett. f) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).	Max punti 5	D
	B.6	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo (art. 34, comma 2, lett. g) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).	Max punti 5	D
	B.7	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale (art. 34, comma 2, lett. h) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).	Max punti 5	D
	B.8	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di orientamento e accompagnamento legale (art. 34, comma 2, lett. i) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).	Max punti 5	D
	B.9	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di tutela psico-socio-sanitaria (art. 34, comma 2, lett. l) dell'Allegato A al D.M. 18/11/2019).	Max punti 5	D
C) Organizzazione e gestione del lavoro (peso max = 22/100)	C.1	Previsione di modalità di organizzazione del lavoro per la programmazione e l'attuazione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata.	Max punti 5	D
	C.2	Adozione di procedure per le attività di monitoraggio, gestione e controllo delle attività di monitoraggio, gestione e controllo delle attività e dei servizi di accoglienza integrata.	Max punti 6	D
	C.3	Esperienza e completezza dell'equipe multidisciplinare.	Max punti 6	D
	C.4	Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'equipe multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto.	Max punti 3	D
	C.5	Possesso delle seguenti certificazioni (attribuzione di 1 pt. per ciascuna certificazione posseduta): 1) Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle Pari Opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006 – Norma UNI/PdR 125 (punti 1); 2) Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, pertinente all'oggetto della gara (punti 1).	Max punti 2	T
TOTALE			Punti 100	

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice, ai fini dell'attribuzione dei punteggi tabellari di cui al sub-criterio C5, si precisa che le certificazioni dovranno essere possedute dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Al pari, in caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio ordinario o GEIE, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi al sub-criterio C5, le certificazioni dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici riuniti.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 55 punti su 100.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I progetti presentati dalle Ditte concorrenti saranno sottoposti all'esame di apposita commissione la quale esprimerà il suo giudizio di merito sulle offerte presentate.

Il giudizio della Commissione sarà espresso in base ai criteri di valutazione individuati nella Tabella inserita nel paragrafo precedente, secondo le seguenti modalità:

1. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente così determinato: ogni commissario procede ad assegnare, a ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Ottimo	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Quasi ottimo	0,9	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,8	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Quasi buono	0,7	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,6	adeguato
Quasi sufficiente	0,5	non completamente adeguato
Quasi insufficiente	0,4	stentatamente adeguato
Insufficiente	0,3	percepibile
Quasi gravemente insufficiente	0,2	limitatamente percepibile
Gravemente insufficiente	0,1	appena percepibile
Assente	0,0	non valutabile

Per ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente.

Ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo art. 17.3, la suddetta media dei coefficienti è, qualora necessario, arrotondata alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9;

2. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Pertanto, il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [numero di criteri di valutazione]

Con riferimento all'offerta tecnica, si precisa che il punteggio tecnico finale è determinato dalla somma complessiva dei punteggi attribuiti a ciascun criterio/sub-criterio discrezionale ed a ciascun criterio/sub-criterio tabellare.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP nominato dal Comune di Matera si avvale dell'ausilio del Responsabile Unico di Progetto nominato dal Comune di San Chirico Raparo nonché della commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 02/09/2026, alle ore 11.00.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 15.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi, alla verifica della documentazione

amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo articolo 21.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

L'operatore economico può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito <https://gare.comune.matera.it/N/G01575>. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul medesimo sito.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora non si ricorra all'inversione procedimentale, nel corso della prima seduta, il Seggio di Gara appositamente nominato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio di Gara provvede a:

- a) ammettere i partecipanti alle successive fasi di gara;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13;
- c) (eventuale) comunicare al RUP la sussistenza di cause di esclusione ai fini dell'adozione del conseguente provvedimento amministrativo.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale, nel corso della prima seduta, il Seggio di Gara procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13.

Solo all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche svolte dalla Commissione giudicatrice, alla successiva apertura della Busta Economica e all'eventuale verifica di congruità dell'offerta, il Seggio di Gara procede, ai sensi dell'art. 22, in relazione al solo concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 55 punti su 100. L'offerta che non otterrà il punteggio minimo di 55 punti, sui 100 massimi disponibili per l'offerta tecnica, non sarà ammessa.

In caso di offerte uguali (ossia, di offerte tecniche che conseguano il medesimo punteggio complessivo), si procederà ad individuare l'offerta migliore mediante pubblico sorteggio.

La Commissione di gara potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste dall'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (ad es. incongruenza tra le ore complessive del servizio ed il costo del lavoro espresso nell'offerta economica), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che

appaiono anormalmente basse.

Si procede con la verifica della prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risultasse anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9, esplicitati nella propria relazione tecnica, riguardanti l'obbligo di assorbimento del personale svantaggiato e l'applicazione del contratto collettivo indicato al punto 3.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la

stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, all'eventuale segnalazione all'ANAC, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria. ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'art. 124, comma 2, primo periodo, del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Matera al link:

<https://servizionline.comune.mt.it/kweb/edoc/1003/657c25f14dc7d80001857ec5>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è assicurata in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti in Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice e comunicata agli interessati con

comunicazione trasmessa a mezzo PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi attraverso la creazione in un'apposita sezione dedicata alla gara della PAD di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite comunicazione inviata a mezzo Piattaforma.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso può essere consentito mediante invio della documentazione richiesta a mezzo comunicazione inoltrata tramite piattaforma di e-procurement ovvero con le medesime modalità previste per i primi cinque classificati.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, secondo le modalità sopra descritte, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'allegata "Informativa Trattamento Dati Personali".

I dati raccolti sono trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente Disciplinare, sia per finalità correlate alla scelta dell'Operatore economico aggiudicatario e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Parimenti, l'Operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della stessa normativa, sarà responsabile del trattamento dei dati dell'Amministrazione Comunale dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione della fornitura. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente procedura e del relativo e conseguente rapporto contrattuale.

30. DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel Bando, nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri atti di gara, si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici, nonché, per quanto applicabili alla presente procedura di affidamento, le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Fermo restando il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, è fatto, altresì, rinvio alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI
ING. IGNAZIO ANTONIO OLIVERI